



Taglio di Po, lì 26/03/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

DECRETO COVID – AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Ecco i passaggi principali.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1° maggio l'obbligo di green pass verrà eliminato.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l'utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Obbligo di possesso e di controllo del "green pass base"

Dal 1° aprile e fino al 30 aprile il cosiddetto "green pass base" – la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o test antigenico o molecolare – rimane obbligatorio e sufficiente (non occorre il "green pass rafforzato") accedere:

- ai luoghi di lavoro, anche per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni di età: questi ultimi, ferma restando la sanzione per eventuale omessa vaccinazione, dal 1° aprile potranno accedere ai luoghi di lavoro anche se non vaccinati, purché in possesso di "green pass base";
- a mense e catering aziendali;
- alla ristorazione al chiuso, sia al banco che al tavolo (ad esclusione del servizio di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive destinato ai propri ospiti);
- a corsi di formazione;
- a mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).

Il green pass non è più richiesto per accedere ad alberghi, sagre e fiere, musei e mostre, centri termali, servizi alla persona, uffici pubblici come, poste, banche, ecc.

Obbligo di possesso e di controllo del "green pass rafforzato"

Dal 1° aprile e fino al 30 aprile il cosiddetto "green pass rafforzato" – la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione – rimane obbligatoria per accedere:

- a piscine, palestre, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive;
- a convegni e congressi;
- a feste al chiuso, anche – ma non solo – conseguenti a cerimonie civili o religiose, o eventi assimilabili;



- a sale da gioco, bingo e casinò;
- a sale da ballo, discoteche e locali simili;
- ad eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.

Obblighi per i datori di lavoro delle imprese

I datori di lavoro delle imprese dovranno dare indicazioni alle persone incaricate del controllo di verificare, a partire dal 1° aprile 2022,

- il possesso della certificazione verde Covid 19 per i tutti lavoratori, attraverso la funzione “verifica base” della app Verifica C19.

Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.

Rimangono attuali le misure di contenimento del contagio da Covid 19 finora applicate nei luoghi di lavoro e previste nel protocollo condiviso tra le parti sociali, in particolare:

- il distanziamento di 1 metro tra i lavoratori;
- la sanificazione periodica;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2), quando non possa essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro;
- il controllo della temperatura all'accesso dei lavoratori, oppure, in alternativa, la previsione di una dichiarazione del lavoratore di mancanza di sintomi (febbre, raffreddore, tosse, ecc) al momento dell'ingresso in azienda;
- lo scaglionamento dei lavoratori per l'accesso/l'uscita, la fruizione della mensa e dei luoghi di ristoro, ecc.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che



attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, i lavoratori devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando, nello svolgimento dell'attività, non si possa mantenere la distanza interpersonale di un metro. Sono considerati dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid-19 anche le mascherine chirurgiche.

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile:

- per le persone risultate positive al Covid-19 continua ad applicarsi l'obbligo di isolamento fino all'accertamento della guarigione attestata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato presso centri abilitati;
- per le persone che hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19 si applica il regime di autosorveglianza, cioè:
 - obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto;
 - alla prima comparsa di sintomi, esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare presso un centro abilitato;
 - in caso di esito negativo del test, ripetizione dello stesso al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, se i sintomi permangono.

Cordialmente
Studio Duò e Associati